



IL TRIBUNALE DI GROSSETO

Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Dott. Enzo La Gamba - Presidente

Dott. ssa Giulia Conte - Giudice rel.

Dott. Marco Bilisari - Giudice

Letti gli atti della causa N. 44/08;

visto l'art. 669 *terdecies* c.p.c.;

rilevato che:

- allo stato, è cessata la materia del contendere, posto che la Telecom già in pendenza del giudizio di primo grado, il 3.6.2008, ha provveduto a riattivare l'utenza del [REDACTED];
- poiché permane contrasto in ordine alle spese di lite, occorre valutare la cd. soccombenza virtuale;
- in punto di *fumus boni iuris*, specificamente, dall'esame del documento 2 di parte reclamante s'evince che l'utenza in esame non era funzionante non già perché il Mattioli fosse moroso, ma perché vi erano problemi tecnici sulla linea, problemi che, peraltro, si protraevano dal 28.4.2008 e, per di più, facevano seguito ad analoghi problemi nell'anno precedente che, seppur giuridicamente superati da un accordo conciliativo, rendevano comunque particolarmente insostenibile l'ulteriore disservizio;
- peraltro, per quanto attiene alla dedotta morosità del ricorrente in ordine alla bolletta 2/08, oltre a ribadire che la missiva della Telecom escludeva che la mancata erogazione del servizio fosse una conseguenza di un inadempimento del [REDACTED] (tanto che l'utenza venne riattivata con la soluzione del problema tecnico e benché per deduzione della stessa Telecom ancora non fosse intervenuto il pagamento della suddetta bolletta), per di più la reclamata non ha provato, com'era suo onere a fronte della contestazione dell'utente di aver mai ricevuto la bolletta 2/08, che tale bolletta fosse effettivamente giunta all'indirizzo del [REDACTED];
- in punto di *periculum in mora*, poi, non si concorda con l'ordinanza reclamata laddove essa afferma che la mancanza del servizio telefonico non determinerebbe un pregiudizio irreparabile: non solo, infatti, fin dal primo grado, il [REDACTED] aveva offerto

di provare la mancanza di uno stabile ed adeguato segnale di telefonia mobile nella propria zona di residenza, ma per di più il cellulare può ovviare al problema delle chiamate in uscita o a quello delle chiamate in entrata in relazione ad una ristretta cerchia di persone che sono in possesso del relativo numero, mentre non impedisce (non essendovi un elenco telefonico per le utenze mobili) che l'utente sia nell'impossibilità di ricevere le più disparate ed in ipotesi rilevanti chiamate da parte di chicchessia, ricevendone un danno non pienamente né facilmente monetizzabile, neppure in via equitativa;

- le spese di lite, che seguono la soccombenza, sono liquidate come in dispositivo;


P.Q.M.

Accoglie il reclamo e, per l'effetto, dichiara cessata la materia del contendere e condanna la Telecom a corrispondere a [REDACTED] le spese di entrambi i gradi del giudizio, che regola unitariamente, in difetto di notula, nella somma di euro 1.200,00 per diritti, euro 1.200,00 per onorari ed euro 264,30 per spese, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge.

Si comunichi.

Grosseto, lì 6 novembre 2008.

IL PRESIDENTE



Cia 2502
ord. n. 286

DEPOSITATO IN CANTIERE
11-11-08
C. C. Contabile
C. C.

12 NOV. 2008 F.C.